BIBLIOTECA COMUNALE DI ENNA

BIBLIOTECA COMUNALE DI ENNA

BIBLIOTECA COMUNALE DI ENNA

IL
DOTTOR VOLGARE,

OVVERO

IL COMPENDIO DI TUTTA LA LEGGE
CIVILE, CANONICA, FEUDALE, E MUNICIPALE,
nelle cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIAMBATTISTA DE LUCA
PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO TERZO.

IN COLONIA,
M D C C L V.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.

BIBLIOTECA COMUNALE DI ENNA

BIBLIOTECA COMUNALE DI ENNA



LIBRO OTTAVO.

DEL CREDITO,

E

DEL DEBITO.

Del Creditore, e del Debitore; e del Concorso de' Creditori, e dell' altre cose sopra questa materia di Dare, ed Avere.

CAPITOLO PRIMO.

Che cosa significa la parola *Credito*, e l'altra parola *Debito*; e di qual specie di Credito, e di Debito si tratta nel presente libro.

SOMMARIO.

1 *Che cosa venga sotto questo vocabolo di Credito, e Debito grammaticalmente.*
2 *E che cosa legalmente.*
3 *E che cosa di effetto di quel che si tratta in questo libro.*
4 *Si distinguono le parti, ovvero le ispezioni di tutta la materia.*

1 Queste parole *Credito*, e *Debito* nella loro larga significazione abbracciano tutto quello, che riguarda il vivere umano, e l'uso della ragione nell' uno, e nell' altro foro, interno, ed esterno: ovvero più adattamente significano tutto quello che cade sotto l'una, e l'altra giustizia, distributiva, e commutativa, le diverse specie delle

quali ſi ſono ſpiegate nel Proemio nel capitolo decimo ; ſicchè tutti ſiamo debitori a Dio , ed alla natura del noſtro eſſere , e mantenimento : che però ſotto nome di Debito , e di Credito viene il premio dovuto alla virtù , ed il caſtigo dovuto a i vizj, ed alli delitti; ed in ſomma tutto quello, che cade ſotto la giuſtizia ſuddetta.

E quando anche vogliamo reſtringere queſte parole alle ſole
2 materie legali, ſi può dire che quello da ogni legge, delle Genti, Civile , Canonica , Feudale , e Municipale ſi diſpone , tutto ſia Debito , e Credito , o veramente Dare , ed Avere , per tutti gli atti , così tra vivi , come per ultime volontà : atteſocchè il vedere , ſe un teſtamento vaglia o nò , e ſe la robba laſciata dal morto ſpetti più all'erede teſtamentario, che all'inteſtato : o veramente (preſuppoſto il medeſimo titolo di teſtamento , o di ſucceſſione inteſtata) ſe la robba ſpetti più ad uno , che ad un' altro , tutto importa Dare , ed Avere , e Debito , e Credito : e così parimente nelle compre , e nelle vendite , nelle permutazioni, nelle donazioni, e nelle conceſſioni de' Feudi , e di Officj, e de' Beneficj, ed in altre *materie*.

Ma perchè queſta generalità cagionerebbe qualche confuſione : quindi giudizioſamente gli antichi legislatori alle umane
3 diſpoſizioni , o convenzioni , così per ultima volontà , come per atti tra vivi (a miglior diſtinzione) hanno dato de vocaboli proprj , e particolari : perciò tanto in iſtretti termini di legge , quanto ancora per un comun' uſo di parlare ſotto queſte parole , o termini di Credito , e di Debito , viene ſolamente quel che riguarda l'umano comercio del denaro , o di altre merci , e robbe uſuali , le quali ſi dicono di *genere* , o di quantità, in maniera che per lo più il Credito , ed il Debito ſi reſtringono al contratto del Mutuo eſplicito , o implicito , o veramente a quei contratti , li quali ſi fanno ſopra il denaro , o in altra quantità , ſicchè pizzicano del Mutuo : come ſono : il cenſo conſegnativo : il Cambio : e le Compagnie de' negozj , e le altre Compagnie d' Offizj : atteſocchè quando ſi tratta di robbe , le quali conſiſtono in ſpecie , e nelle quali ſia verificabile il vero dominio particolare , e diſtinto , ſebbene quegli che poſſiede la robba , la quale non ſia ſua , ſi dice ancora Debitore di reſtituirla a colui , il quale ne ſia legittimo padrone , e che in larga ſignificazione ſi può dire Creditore di tal reſtituzione : tuttavia propriamente uno ſarà il padrone , e l'altro ſarà l'occupatore, onde legalmente ſarà improprio il dire , che ſia Creditore quegli, il quale ſia il padrone.

Di queſta materia dunque ſi tratta nel preſente libro del Credito, e del Debito nella ſuddetta ſtretta ſignificazione ; mentre dell' altre ſpecie del Dare , e dell' Avere ſi è trattato ſotto li loro proprj vocaboli diſtintamente nelli loro titoli particolari.

Diece dunque ſono le parti di queſta materia : una ſopra la
4 prova de fatto del Debito , e del Credito ; l'altra ſopra la pro-

va

va legale, ed è se essendosi de fatto provato il Debito, questo sia legittimo, in maniera che ne spetti l'azione al Creditore per conseguirlo. Terza, posto il Debito legittimo, di modo che non patisca eccezione alcuna impugnativa, o destruttiva sopra l'eccezioni modificative, le quali dalla legge si concedono al Debitore, senza alcun fatto proprio. Quarta, sopra le medesime eccezioni modificative o destruttive del Debito che risultano dal fatto del Debitore; come (per esempio) per il pagamento, per la compensazione, o nuovazione. Quinta, sopra il Debito che si sia contratto, non dallo stesso Debitore, ma da un altro in suo nome, a causa d' esempio da un procuratore, o da un' institore, o da un compagno. Sesta, sopra il debito alieno al quale uno si sia obbligato per un altro, come sicurtà: ovvero che sia contratto dal predecessore, del quale un altro sia erede, o successore. Settima sopra le azioni, e li rimedj, che si danno al Creditore per costringere il Debitore al pagamento di quel che deve. Ottava sopra il modo di eseguire, e sopra l' eccezioni, le quali non riguardano la sostanza del delitto, ma l' esecuzione. Nona all' incontro sopra li rimedj, che si danno al Debitore quando abbia pagato quel che non dovea per ripeterlo, come indebito. Decima finalmente sopra il concorso di più creditori contro il patrimonio del comun Debitore: e quest' ultima ispezione viene stimata la maggiore, che cada in questa materia, e sotto la quale entra la distinzione delle diverse specie de' Creditori; cioè tra li Chirografarj, e gl' Ipotecarj: o veramente nello stesso genere, tra li poziori, e li privilegiati, e li non privilegiati, conforme nel progresso della materia si anderà discorrendo.

CAPITOLO II.

Della prova, ovvero della giustificazione del Credito de fatto, senza distinguere, se sia legittimo, o no; ma solamente per la verità naturale: e delle diverse specie di prove: e primieramente della Confessione della Parte.

BIBLIOTECA COMUNALE DI MENDRISIO

SOMMARIO.

1 *Della prova del Debito, e Credito.*
2 *Delle diverse specie di prova.*
3 *Le prove che bastano al Creditore per provar il suo Credito, molto più bastano al Debitore per provar il pagamento.*
4 *Della Confessione della Parte.*

5 *Delle due sorti di Confessione giudiziale, ed estragiudiziale.*
6 *La giudiziale fa prova concludente.*
7 *E non importa che vi sia la Parte.*
8 *Nell'estragiudiziale entra la distinzione, se sia presente la Parte, o nò.*
9 *Per l'equità canonica la Confessione estragiudiziale prova anche assente la Parte, ma si deve provare concludentemente.*
10 *Quando la Confessione di un terzo, e particolarmente d'un' Amministratore pregiudichi.*
11 *La Confessione dev'essere chiara, e concludente.*
12 *Della Confessione qualificata.*
13 *Se la Confessione pregiudichi a coloro, che non si possono obbligare.*
14 *Dell'errore della Confessione.*
15 *Si attende la Confessione solamente nel fatto proprio, non in altre cose.*

1 NOn è facile sopra ciò di stabilire una regola generale applicabile ad ogni caso; mentre la materia delle prove, dalle quali *dipende* questa giustificazione di fatto, se siano concludenti, o nò, si dice arbitraria; ficchè il tutto dipende dal ben regolato arbitrio del Giudice, da regolarsi dalle circostanze particolari, per le quali in un caso saranno sufficienti alcune prove ancorchè deboli, ed imperfette, e nell'altro le medesime, ed altre molto maggiori non basteranno: che però gioverà molto, anzi è necessario di sapere le regole generali date dalla legge, per potere ben regolare quest'arbitrio, acciò sia legale, e non naturale solamente, e di proprio capriccio; conforme alcuni malamente credono essergli lecito: però sarebbe un manifesto errore nel volere alla giudaica camminare con quelle regole, o veramente con quelle decisioni, o dottrine, le quali feriscono gli altri casi, essendochè il tutto consiste nell'applicazione, la quale va regolata dalle circostanze di ciascun caso particolare.

Molte dunque sono le specie delle prove: primieramente quella per la Confessione del debitore: secondariamente per gli stromenti pubblici: terzo per le polizze, e per altre scritture private: 2 quarto per i libri: quinto per i testimonj: sesto per le presunzioni, e le congetture, ed argomenti: settimo finalmente per il giuramento.

Tutto quello che nel presente, e nelli seguenti capitoli si dice 3 in questo proposito di provare a favore del Creditore contro il Debitore, cammina ancora (all'incontro) a favore del Debitore contro il Creditore sopra la prova del pagamento, o di qualche altra eccezione liberatoria: anzi di vantaggio, e con molta maggior facilità a favore del Debitore, che del Creditore: per la regola, che la legge è molto più facile, ed inclinata a liberare, e ad assolvere, che ad obbligare: e per conseguenza con minor rigore si cammina nelle prove a favore del Debitore, di quel che

(all'

BIBLIOTECA COMUNALE

(all'incontro) ſi cammini, a favore del Credito contro il Debitore: ſempre però con la dovuta proporzione, e che la prova ſia nel ſuo genere ſufficiente.

4 Per quel che dunque ſpetta alla prima ſpecie di prova per la Confeſſione della Parte; la regola è che queſta ſia la migliore, e la più concludente prova, che ſia nel Mondo, ſicchè ſupera tutte l'altre, e queſta ſola baſta: ogni volta però che ſia ben provata, e non patiſca eccezione alcuna; perciochè tutte le diſpute cadono ſopra l'eccezioni, non cadendo dubbio alcuno ſopra la verità della regola in aſtratto.

5 La confeſſione è di due ſorte: una Giudiziale, perchè ſia fatta avanti al Giudice, come Giudice in forma di giudizio, e come li Giuriſti dicono, *nel ſuo calore*: e l'altra Eſtragiudiziale.

Sopra la prima ſpecie non cade dubbio, che provi pienamente; 6 onde (conforme li Giuriſti dicono) contro il confeſſo le parti del Giudice non ſono in altro, che nell'eſeguire; mentre già egli ſi è giudicato, e con la propria bocca condannato.

Nè in ciò entra la diſtinzione, ſe il Creditore ſia preſente, 7 ovvero aſſente: atteſocchè queſta diſtinzione cammina negli obblighi, e nelle convenzioni, o ſtipulazioni, conforme ſi è accennato nel libro antecedente nel titolo delle Donazioni, e ſi dice ancora nel capitolo ſeguente: in ordine poi alla Confeſſione fatta in recognizione della verità già preeſiſtente, quando ſia giudiziale, non ſi ſtima neceſſaria la preſenza, e l'accettazione della Parte.

Ma ſopra l'altra ſpecie della Confeſſione eſtragiudiziale entra la 8 ſuddetta diſtinzione, ſe ſia fatta preſente, o aſſente l'altra Parte: atteſocchè quando ſia fatta al preſente, ed accettante, induce una prova perfetta, e concludente: e quando ſia fatta al Creditore aſſente, in tal caſo per diſpoſizione della legge civile non prova in modo alcuno, o veramente al più (ſecondo una opinione) fa una mezza prova, che li Giuriſti dicono *ſemiplena*.

9 Però l'equità canonica, con la quale ſi cammina nella Curia di Roma, ed in molte altre Parti, e con la quale generalmente ſi deve camminare nel Foro Eccleſiaſtico, vuole che anche queſta, quando ſia bene giuſtificata, e che non abbia legittima eccezione, baſta per la prova concludente: per quella ragione, che la legge Canonica non bada alle ſottigliezze, ed alle formalità della legge Civile, ma ſolamente alla verità naturale.

Benſi che queſta equità va bilanciata da un rigore, il quale giudizioſamente viene deſiderato da quei Tribunali, che l'abbracciano; cioè circa la prova, che debba eſſere eſatta, e concludente per teſtimonj ben conteſti così nelle parole, come nel luogo, e nel tempo, per la ragione di non moltiplicare più ſpecialità: ed ancora ſi deve avere il riguardo principalmente all occaſione, o veramente al modo, col quale la Confeſſione ſi ſia fatta; ed e, ſe ſia fatta ſeriamente, e principalmente, trattandoſi ſe egli foſſe debitore, o nò, ma non già quando incidentemente per ſcherzo, o veramente